

Direzione servizi postali

DETERMINA N. 40/19/DSP
ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE
N. 10/19/DSP

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “Legge n. 689/1981”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la contestazione n. 10/19/DSP, del 27 maggio 2019, notificata in data 27 maggio 2019, con la quale è stata contestata la violazione dell’art. 14 bis del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la nota del 5 agosto 2019 con la quale Amazon Italia Transport S.r.l. ha comunicato di essersi avvalsa del beneficio del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato in data 25 luglio 2019 a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 2.000,00 (duemila/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 10/19/DSP nei confronti di Amazon Italia Transport S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monte Grappa 3/5, 20124, in solido con le controllanti totalitarie Amazon EU Sarl e Amazon Europe CorevSarl, con sede in Lussemburgo Rue Plaetis, 5, Lussemburgo, è archiviato in quanto Amazon Italia Transport S.r.l ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Roma, 12/08/2019

Il Direttore
Claudio Lorenzi